

## NORMATIVA FATCA

Con l'accordo intergovernativo firmato il 10 gennaio 2014 tra l'Italia e gli USA, il Governo italiano ha recepito le disposizioni previste dalla normativa statunitense FATCA (acronimo di Foreign Account Tax Compliance Act).

La normativa, entrata in vigore il 1° luglio 2014, si pone l'obiettivo di combattere l'evasione fiscale dei contribuenti americani che detengono (senza averle dichiarate) attività finanziarie al di fuori degli USA.

A tal fine la normativa richiede alle banche italiane di identificare e classificare tutti i propri clienti (persone fisiche e giuridiche) e di segnalare all'agenzia fiscale nazionale (Agenzia delle Entrate) le informazioni relative ai rapporti finanziari detenuti da contribuenti statunitensi (persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti negli USA).

Dal 1° luglio 2014 in poi, tutti i nuovi clienti dovranno sottoscrivere, all'atto dell'accensione di un rapporto continuativo, un'apposita autocertificazione tramite la quale verranno classificati ai fini della normativa FATCA. **La presenza di tale autocertificazione è vincolante per l'apertura del rapporto.**

### **Che cosa chiede la Banca ai propri clienti.**

La Banca, sia per i nuovi che per i vecchi clienti, è tenuta a verificare l'eventuale presenza di "indizi di americanità" (*US Indicia*).

Si considerano tali:

- la cittadinanza/residenza statunitense;
- il luogo di nascita negli USA;
- l'indirizzo di residenza/postale negli USA;

- la procura o potestà di firma conferita a soggetto con indirizzo statunitense;
- il numero telefonico con prefisso USA;
- la presenza di ordini di bonifico permanente a favore di altro conto mantenuto negli USA;
- il luogo di costituzione o la sede legale/amministrativa negli USA (per le società);
- la cittadinanza o la residenza fiscale negli USA del titolare effettivo (per le società).

In presenza di uno o più degli indizi testé elencati, la Banca richiede al titolare del rapporto ulteriore documentazione integrativa, anche sotto forma di autocertificazione, al fine di accertare che egli non sia fiscalmente residente negli USA, evitando in tal modo la segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

### **Quali clienti sono comunicati all'Agenzia delle Entrate.**

La Banca è obbligata a segnalare annualmente:

- i nominativi dei cittadini statunitensi e dei cittadini residenti negli USA (*US Person*);
- le persone giuridiche statunitensi (*Specified US Person*);
- le istituzioni finanziarie che non partecipano al FATCA (*Non Participating Foreign Financial Institution*). I redditi di fonte USA incassati da questi soggetti sono sottoposti ad un ulteriore prelievo fiscale del 30%;
- le entità passive (società) non finanziarie e non statunitensi, che abbiano uno o più titolari effettivi statunitensi (*Non Financial Foreign Entity Passive*);

- i clienti con indizi di americanità che non hanno consegnato la documentazione integrativa necessaria a confutare tali elementi.

### **Quali informazioni sono comunicate all’Agenzia delle Entrate.**

La Banca trasmette le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo, numero di conto e codice fiscale statunitense, nonché, in caso di NFFE Passive, i medesimi dati relativi a ciascuno dei soggetti statunitensi che la controllano in qualità di titolari effettivi;
- saldo (o valore del conto) alla fine dell’anno solare di riferimento ovvero di altro adeguato periodo di rendicontazione;
- importo totale lordo degli interessi, dei dividendi o altri redditi pagati o accreditati in conto.

### **In caso di rapporto cointestato.**

Se un cittadino italiano è cointestatario di un rapporto continuativo con un cittadino statunitense, la verifica ai fini FATCA verrà effettuata con riferimento ad ognuno dei cointestatari. Permanendo la rilevanza di un cointestatario ai fini della normativa, il rapporto cointestato dovrà essere considerato oggetto di obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In tal caso, la Banca comunicherà il totale del saldo aggregato del conto cointestato, unitamente ai dati anagrafici rilevanti del solo titolare statunitense.

### **Residenza fiscale in Italia.**

Le persone fisiche hanno residenza fiscale in Italia se:

- sono iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della

popolazione residente (anche se sono domiciliati all’estero) *oppure*

- hanno nel territorio italiano il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (cfr. art. 2, comma 2 del DPR n. 917/1986).

Si considerano invece non fiscalmente residenti coloro che, per oltre la metà del periodo di imposta (183 gg), hanno residenza anagrafica all’estero (iscrizione all’AIRE) e hanno altresì il domicilio all’estero (interessi economici e vitali oltre frontiera). Mancando quest’ultima condizione, anche se iscritto all’AIRE, il contribuente è ritenuto nazionale.

### **Residenza fiscale in USA.**

Si considera US Person il soggetto che:

- è cittadino statunitense, in quanto nato negli USA (ancorché non più residente o mai stato tale);
- è in possesso della c. d. *green card* (rilasciata dall’Immigration & Naturalization Service);
- ha soggiornato negli USA per almeno 31 giorni nell’anno di riferimento e 183 giorni nell’arco dell’ultimo triennio, computando a tal fine interamente i giorni relativi all’anno di riferimento, per 1/3 i giorni dell’anno precedente, per 1/6 i giorni dell’anno ancora prima.

**La Banca è tenuta a verificare nel continuo l’eventuale presenza di US Indicia.**

**Il Cliente, ove gli sia richiesto di integrare l’autocertificazione già prodotta, è tenuto a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie a consentire alla Banca di ottemperare compiutamente agli obblighi vigenti in materia.**